



Comune di Alfonsine

Medaglia d'argento al valor civile
Medaglia d'argento al valor militare

ID: 479395
FASCICOLO N. 2018/I 6 9/000001

ORDINANZA N. 7 del 03/07/2018

**OGGETTO: TRATTAMENTI ADULTICIDI STRAORDINARI
CONTRO LA ZANZARA COMUNE DEL GENERE CULEX PER LA
PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE.**

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna PG/2018/461813 del 26/06/2018 ad oggetto "Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito della evidenza di circolazione virale in aree del territorio della province di Bologna, Ferrara e Ravenna";

Vista la comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna prot. n. 165715 del 29/06/2018 acquisita agli atti con prot. n. 38272 del 29/06/2018 ad oggetto "*Indicazioni operative a seguito di evidenza di circolazione del virus West Nile*" contenente anche la proposta di adozione di ordinanza sindacale;

Rilevato che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare appartenenti al genere Culex, che si sviluppano in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alle zanzare tigre con cui condividono molti focolai larvali;

Considerato che nel Comune è vigente l'ordinanza sindacale ad oggetto "*Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus)*", i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato altresì che per la prevenzione dell'infezione da virus West Nile si rende necessario conseguire la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare attuando rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale ed effettuando interventi straordinari preventivi con adulticidi dove siano in programma manifestazioni autorizzate che comportino il ritrovo di molte persone all'aperto nelle ore serali in aree verdi e/o in zone con presenza di verde;

Ritenuto che sussistano tutti i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare l'esecuzione di trattamenti straordinari obbligatori di lotta alla zanzara *Culex* su tutto il territorio comunale con efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento a tutto il mese di ottobre 2018, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;


unione dei comuni
della bassa Romagna

Comune di Alfonsine
Piazza Gramsci, 1 - 48011 Alfonsine (RA)

Centralino
Tel. 0544 866611 - Fax 0544 80440
www.comune.alfonsine.ra.it
urp@comune.alfonsine.ra.it

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Considerato che ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i. non è richiesta comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, essendo provvedimento caratterizzato da ragioni di celerità, consistenti nel caso di specie nell'urgenza di dare immediata tutela dell'interesse pubblico sotteso all'ordinanza;

Attesa la palese situazione di potenziale rischio per la salute pubblica;

Sottolineata l'urgenza di provvedere ad alcune misure idonee per prevenire e controllare il rischio di diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare specificatamente indicate dall'Azienda USL della Romagna nella nota del 29/06/2018 sopra richiamata;

Sottolineata inoltre la provvisorietà delle misure da adottare in vigore fino al 31 ottobre p.v. ma con riserva di ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche;

Considerato quindi che si rende necessario procedere senza indugio alle seguenti misure urgenti: obbligo di effettuazione di interventi adalticidi qualora si svolgano manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone all'aperto - in aree verdi e/o in zone con presenza di verde - nelle ore serali;

Ritenuto di procedere conformemente a quanto indicato dall'AUSL della Romagna Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e s.m.i.;

Visto l'art. 117 del D.Lgs 31.03.1998 n. 112;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 15 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria ad oggetto "Lotta agli insetti nocivi e molesti – disinfestazione e derattizzazione";

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, visto l'art. 50 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/00 del 18.08.2000 e s.m.i.;

ORDINA

A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone all'aperto nelle ore serali, in aree verdi e/o in zone con presenza di verde, è fatto obbligo di:

- effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi secondo le modalità indicate nelle “*Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare*” reperibili al link <http://www.zanzaratigreonline.it/Lineeguidaperglioperatori/tabid/582Default.aspx>
- affidare l’esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore
- affiggere nell’area interessata con almeno 24 ore di anticipo cartelli informativi alla cittadinanza che riportino la data e l’ora del trattamento
- dare comunicazione della data del trattamento all’Associazione Romagnola Apicoltori al seguente indirizzo e-mail: info@arapicoltori.com

AVVERTE

- che in caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza si procederà a termini di legge (con facoltà di eseguire gli interventi necessari in danno del soggetto inadempiente) e con applicazione di quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale, fatte salve le specifiche sanzioni previste per legge e/o per Regolamenti;
- che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
- che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 516,00 prevista dall’art. 4 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;

DISPONE

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Municipale, l’Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la documentazione attestante l’effettuazione dei trattamenti straordinari adulticidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso la sede della manifestazione a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- che l’efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso **fino al 31 ottobre 2018**, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all’andamento delle condizioni meteo-climatiche.

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento:

- potrà essere proposto ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio;

ovvero

- potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Ufficio Responsabile del procedimento: Unione dei Comuni della Bassa Romagna Area Economia e Territorio - Servizio Igiene, Sanità ed Educazione Ambientale, Largo Repubblica n. 12 Lugo (RA).

Il Sindaco
Mauro Venturi